



**DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

ALLEGATO N. 6
DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

INDICE

- Art. 1 - Definizione
- Art. 2 - Composizione e nomina
- Art. 3 - Durata dell'incarico – cessazione e revoca
- Art. 4 - Requisiti
- Art. 5 - Incompatibilità
- Art. 6 - Ufficio di supporto
- Art. 7 - Funzioni e attività
- Art. 8 - Riunioni
- Art. 9 - Norma di rinvio
- Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 – Definizione

1. Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente cui il Comune affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.
2. Il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta a cui periodicamente riferisce della propria attività.

Art. 2 – Composizione e nomina

1. Il Nucleo di Valutazione, come previsto all'art. 42 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi" del Comune di Creazzo è un organo monocratico.
2. Esso è composto da un esperto esterno all'Amministrazione, scelto tra soggetti titolari di specifica professionalità con competenze in tecniche di valutazione della performance e del personale delle Pubbliche Amministrazioni, nonché sul controllo di gestione.
3. Il nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco, con proprio decreto, previo accertamento delle capacità e competenze specifiche accertate, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, mediante un colloquio conoscitivo al fine di valutare l'idoneità a ricoprire l'incarico.
4. Il compenso annuale omnicomprensivo da corrispondere al componente del Nucleo di valutazione, viene fissato con apposita delibera di Giunta prima dell'avvio della procedura per la nomina e non potrà essere superiore al compenso stabilito dal Comune di Creazzo per il proprio Revisore dei conti.
5. Gli atti del procedimento di nomina del componente del Nucleo sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
6. Il Nucleo può essere costituito a livello sovracomunale, previo accordo con altri Comuni.

Art. 3 – Durata dell'incarico - cessazione e revoca

1. L'incarico di componente del Nucleo di valutazione ha durata triennale, rinnovabile e può essere rinnovato una sola volta.
2. E' revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per:
 - a) gravi violazioni di legge;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.
3. In caso di dimissioni presentate dal componente del NdV deve essere garantito un preavviso di almeno quarantacinque giorni. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.
4. In caso di scadenza naturale, il Nucleo di valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo Nucleo, che dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dell'incarico.

Art. 4 – Requisiti

1. Il componente del Nucleo di valutazione deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel *curriculum vitae*, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali.
2. Per la nomina è richiesto il possesso del diploma di laurea specialistica, o vecchio ordinamento, in materie aziendali/economiche, giuridiche.

3. Il curriculum vitae del componente del Nucleo di valutazione viene pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente.

4. Il componente del Nucleo non può assumere consulenze presso il Comune, o presso organismi o istituzioni dipendenti o, comunque, dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza dello stesso Comune. Deve avere conoscenza delle tecnologie di software e, se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

Art. 5 – Incompatibilità

1. Il componente del Nucleo di valutazione non può essere nominato tra soggetti che:

a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o cge abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;

b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;

c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;

2. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile e le altre previste dalla legge.

Art. 6 – Ufficio di supporto

1. Il nucleo è supportato per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 7) da una struttura tecnica dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

2. Il Nucleo di valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai Responsabili di Area, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 7 – Funzioni e attività

1. Il Nucleo di valutazione svolge le seguenti attività:

a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi predeterminati con il piano esecutivo di gestione (PEG) e verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore;

b) effettua la valutazione della performance organizzativa del Comune, delle unità organizzative e degli uffici in cui si divide la struttura amministrativa dell'Ente;

c) esprime annualmente parere in ordine ai parametri e agli indicatori di efficacia ed efficienza da assumere a base dell'attività di programmazione e di controllo della gestione, collaborando, ove necessario o quando richiesto, con i responsabili di servizio;

d) verifica l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente dei Responsabili di Area e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui all'art. 147 e seguenti del D.Lgs.267/2000 e ne monitora il funzionamento complessivo comunicando tempestivamente al Sindaco le eventuali criticità riscontrate;

e) collabora con il Sindaco ai fini della valutazione annuale del Segretario comunale per l'attribuzione dell'indennità di risultato;

f) effettua, sentito il Sindaco, a valutazione annuale dei Responsabili di Area e l'attribuzione ad essi dei premi istituiti accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione

- g) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- h) collabora con i Responsabili di Area alla valutazione dei dipendenti comunali loro assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità nonché di premialità;
- i) certifica la possibilità di incremento del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999;
- l) attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 11, co. 1, d.lgs. n. 33/2013).
- m) collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;
- n) predispose la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- o) cura ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.
2. Il nucleo, se richiesto, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce agli organi di governo.
3. La predisposizione della relazione sulla performance di cui all'art. 7) lettera n) è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.
4. Partecipa alle riunioni del nucleo, se richiesto, il segretario generale con il solo compito di assicurare il necessario raccordo fra l'organismo di valutazione e il Sindaco.

Art. 8 – Riunioni

1. Il Nucleo di Valutazione si riunisce nella sede del Comune in locali messi appositamente a disposizione.
2. Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti del Comune interessati ai processi di gestione.
3. I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio Personale.

Art. 9 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari in materia.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.